

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 9

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ANTONIO DOMENICO PASINATO

per il reato di cui agli articoli 81 e 594, primo comma, del codice penale (ingiuria)

**Trasmessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa
il 12 marzo 2005**



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA

Largo Parolini 29, tel. 0424 523597, fax 524217, E.mail: gdp.bassanodelgrappa@giustizia.it
C.F.: 91010050242

Prot. 63/03 Mod. 16 bis

Bassano del Grappa, 12 marzo 2005

Oggetto: trasmissione fascicolo relativo a procedimento penale

Al Signor Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Giusto quanto disposto dal Giudice di Pace con ordinanza datata 25 gennaio 2005 nel procedimento penale iscritto al n. 63/03 mod. 16 bis (n. 211/03 mod. 21 bis) a carico di Pasinato Antonio Domenico n. a Cassola (VI) il 9.11.1948, si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale predetto, ivi compresi quelli inseriti nei fascicoli depositati dall'imputato e dalla parte offesa.

Si voglia restituire copia della presente con attestazione di ricevuta.

Il Cancelliere C2
(D.ssa Orsolina Caretta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Orsolina Caretta", written over a faint circular stamp.

ORDINANZA

Allegato al verbale di udienza
25 gen. 2005
N. 63/03 R.G.

IL GIUDICE DI PACE

con riferimento all'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché dell'art. 68, 1° co., della Costituzione e altresì a mente dell'art. 3 L. n. 140/2003, co. 1 e 3, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità nei confronti dell'imputato Pasinato Antonio Domenico per insussistenza del fatto di reato ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 3, 4° co. della medesima L. 140/2003, pronunciarsi ordinanza di sospensione del presente giudizio con la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica italiana, di cui l'imputato è componente;

sentito il P.M. che si è rimesso al giudice e la difesa della Parte civile che si è opposta alle richieste suindicate dell'imputato

OSSERVA

L'art. 68, 1° co. della Carta Costituzionale enuncia che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Trattasi di norma posta a difesa della prerogativa parlamentare e delle relative funzioni; in particolare la norma *de quo* contiene principi che presiedono alla garanzia delle attribuzioni delle Camere e dell'Autorità giudiziaria contro reciproche interferenze e, al contempo, sono preordinati alla tutela dei beni costituzionali potenzialmente confliggenti, i quali per coesistere debbono essere di volta in volta temperati per esser resi tra loro compatibili: da un lato l'autonomia delle funzioni parlamentari come area di libertà politica delle Assemblee rappresentative; dall'altro la legalità e l'insieme dei valori costituzionali che in essa si puntualizzano (eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, eguale tutela giurisdizionale e diritto di agire e di difendersi in giudizio) (cfr. sent. Corte cost. 379/1996).

Difficile comunque appare l'identificazione del confine di tali beni nella prassi: infatti non qualsiasi espressione espressa dai membri del Parlamento è sottratta alla responsabilità giuridica ma soltanto le espressioni espresse «nell'esercizio delle funzioni». Occorre dunque, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 16 aprile 2004 n. 120, avere riguardo al c.d. «nesso funzionale» che consente di discernere le opinioni e i voti che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare da quelli estranei a tale funzione.

Secondo la Corte Costituzionale ciò che rileva ai fini dell'insindacabilità è il collegamento necessario con le «funzioni» del Parlamento, intese nel senso di concreto esercizio di tali funzioni, ma prescindendo dal contenuto comunicativo che può essere il più vario, anche in relazione al luogo e all'ambito.

Orbene nel caso di specie l'opinione espressa dall'imputato il 30.12.2002 nell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco, durante una riunione del Consiglio Comunale di Cassola, e di cui al capo di imputazione, non appare per nulla connessa alla funzione di membro del Parlamento.

Manca infatti il «nesso funzionale», presidio delle prerogative parlamentari e parimenti del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi offesi.

Va dunque respinta l'eccezione della difesa proposta in via principale ex art. 3, 1° co., L. 140/2003. Deve peraltro essere accolta l'eccezione subordinata a norma del medesimo art. 3 L. 140/2003, comma 4°, il quale così reca: «Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.(...)».

P.Q.M.

letto l'art. 3, 4° e 5° co., della L. 140/2003
trasmette copia degli atti del procedimento penale n. 63/2003 R.G.
a carico di PASINATO ANTONIO DOMENICO al Senato della Repubblica;

il procedimento *de quo* è sospeso a norma di legge.

Bassano del Grappa, 25 gennaio 2005

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Avv. GIORGIO DIOLI
(firma illeggibile)

